## IMPIANTI REALIZZATI DOPO IL 1º LUGLIO 1999

Le modifiche introdotte dal Dpr 23/2017 in vigore dal 16 marzo scorso riguardano gli obblighi sulla conformità dei prodotti, a carico di produttori, installatori, importatori, distributori e organismi di certificazione, fra cui quello di prevedere il ritiro dei componenti in caso di difformità. Per la progettazione dei dispositivi, dal prossimo 1º settembre scatterà l'introduzione delle norme tecniche UNIEN 81-20 ed UNIEN 81-50, che sostituiranno completamente le

UNI EN 81-1/2.
In tema di sicurezza, invece, la
normativa spartiacque fra vecchi
e nuovi impianti è il decreto 162
del 30 aprile 1999 che ha
introdotto importanti novità per i
sistemi realizzati dopo la sua
entrata in vigore (il 1º luglio
1999). Fra iprincipali obblighi
introdotti, ricordiamo:

- l'allineamento obbligatorio dell'ascensore al piano (così da evitare la creazione di gradini, che causano incidenti da inciampo);
- l'inserimento in cabina di un sistema di illuminazione di emergenza, alimentato da batterie e che entra in funzione in caso di blackout elettrico;
- l'introduzione di dispositivi di comunicazione bidirezionale, fra la cabina e un call center specializzato, per la gestione dei soccorsi alle persone intrappolate nella cabina;
- l'obbligo di progettare e costruire la cabina in modo tale da permetterne l'accesso e l'uso da parte dei disabili

## IMPIANTI REALIZZATI FINO AL 30 GIUGNO 1999

Una delle novità maggiormente attese (ma non inserite) nel Dpr 23/2017eral'obbligo di adeguamento, in caso di lacune emerse in occasione delle ispezioni biennali agli impianti, pergli ascensori installati prima dell'entrata in vigore del Dpr 162/1999. Primadi que stadata, lancheper una questione di tecnologie all'epocanon esistenti, molte delle attuali disposizionidi sicurezzanon erano ancorapreviste. Gli impianti ante 1999 non sono ad esempio vin colati all'obbligo di collegare la cabina a un call center;

alla necessità diun allineamentofra il pavimento della cabina e il piano disbarco (il dislivello consentito è fino a16 centimetri); all'inserimento difotocellule che, senza il bisogno di un urtofisico, determinino la riapertura automatica delle porte in presenza di un ostacolo (ad esempio, unapersonache sta ancorasalendo a bordo). L'adeguamento er a previsto da un articolo(il 19-bis) contenuto nella bozza del Dpr che è statoper ò cancellato intoto. Secondo alcune associazioniche rappresentanola proprietà immobiliare

l'introduzione della norma (che dovrebbe riguardare oltre 700mila impianti)avrebberappresentato unanuovatassa acarico di chi detieneun immobile. Di diverso avvisol'Anacam (l'associazione nazionale cherappresenta 400 imprese industrial ie artigiane di costruzione e manutenzione degli ascensori) che sosteneval'obbligo dia deguamento degli impianti pericolosi, facendo presente che molti dei 700mila sistemi ante 1999 sono statigià modificati e adeguati alle più moderne disposizionidi sicurezza

## IL NODO DEL PATENTINO

Fra le disposizioni disattese del recente Dpr 23/2017 d'è la questione del cosiddetto "patentino" degli ascensoristi. In Italia, per poter eseguire la manutenzione degli ascensori è necessario, sin dal 1951, possedere un'abilitazione rilasciata dalla prefettura (Dpr 162/99). Un obbligo confermato dal Dpr 23/2017. Da

oltre tre anni però le prefetture non rilasciano più abilitazioni perché il Dl 95/2012 voluto dal Governo Monti, ha soppresso le commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi. Gli esami di abilitazione dei tecnici non sono stati quindi più effettuati e il cosiddetto "patentino" per ascensoristi non più rilasciato. Le imprese di manutenzione sono quindi in difficoltà nel reperimento di personale abilitato. Nello schema iniziale del Dpr 23/2017 era prevista la riattivazione delle commissioni, ma è sparita nella versione finale. Questo perché un regolamento (atto che non ha forza di legge) non può modificare una legge